



**REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**n. DPC026/90 del 02.04.2021 e s.m.i.**

**MODIFICHE AL DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E  
PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO-RACCOLTA  
DIFFERENZIATA**

**Località Vallemare – Comune di Cepagatti (PE)**

**Richieste di integrazioni contenute o richiamate  
nel verbale della CdS del 13.09.2024**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Il gestore**

  
**AMBIENTE & CONSULENZE Srl**  
Zona Ind.le Vallemare - 65012 CEPAGATTI (PE)  
Tel. 085 4212666 - Fax 085 9112053  
C. F. e P. I. 02337400697

**NOVEMBRE 2024**

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARTA ABRUZZO.....	4
2.1. Considerazioni di cui alla Relazione Istruttoria conclusiva di ARTA .....	4
2.2. Chiarimenti e integrazioni.....	4
3. CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA ASL di PESCARA IN OCCASIONE DELLA CdS.....	19
3.1. Richiesta di integrazioni della ASL di Pescara .....	19
3.2. Chiarimenti e integrazioni.....	19

## Allegati

Allegato A. - PLANIMETRIA GENERALE NUOVA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA –  
Edizione Novembre 2024

Allegato B. - Scheda Descrittiva Omologa Rifiuto A&C

Allegato C. - Tabella Operazioni sui Rifiuti

Allegato D. - B.6 – Gruppi di Miscelazione dei rifiuti - Edizione Novembre 2024

Allegato E. - Esiti Monitoraggio annuale Piezometri

Allegato F. - Piano di Gestione degli Odori

Allegato G. - Schede di Sicurezza delle Materie Prime

## **1. PREMESSA**

A seguito dell'espletamento della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (conclusasi con Giudizio CCR-VIA n. 4117 del 11.01.2024, favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA), con nota prot. 23.24 del 29/03/2024 corredata dai relativi elaborati tecnici ed allegati, la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo la documentazione necessaria al perfezionamento dell'istanza di variante sostanziale all'A.I.A. vigente.

Nell'ambito del procedimento di variante dell'AIA, il suddetto Servizio, con nota prot. n. 0141229/24 del 04.04.2024 ha comunicato l'Avvio procedimento istruttorio e la convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il 24.05.2024, indicando il 22.04.2024 come termine, per le amministrazioni coinvolte, entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche.

In riscontro alla comunicazione del SRGB, in data 22.04.2024 con nota prot. n. 0015104/2024 ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti ha trasmesso una relazione tecnica contenente le integrazioni ritenute necessarie per consentire alla stessa di esprimere le valutazioni di propria competenza.

La proponente A&C ha riscontrato tali richieste inviando, in data 31.07.2024 nota prot. n. 65.24 il documento contenente le informazioni necessarie.

In seguito ad apposita convocazione da parte del SGRB della Regione Abruzzo, in data 13.09.2024 si è tenuta la Conferenza dei Servizi simultanea e sincrona, durante la quale è emersa la necessità di fornire ulteriori chiarimenti e specificazioni, che sono contenute nelle pagine successive della presente relazione.

## **2. INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARTA ABRUZZO**

### **2.1. Considerazioni di cui alla Relazione Istruttoria conclusiva di ARTA**

L'ARTA Abruzzo con nota prot. N.0035756/2024 del 16/09/2024 ha trasmesso alla Regione Abruzzo ed alla proponente A&C, la propria Relazione Istruttoria Conclusiva, i cui contenuti erano già stati sostanzialmente esposti durante la seduta della Conferenza, contenente le proposte di prescrizioni ed alcune osservazioni approfondimenti rivolti sia all'Autorità competente, sia alla ditta proponente.

Nelle pagine successive vengono richiamati tutti i punti elenco evidenziati in detta relazione, al fine di riscontrare le annotazioni dell'organo tecnico nel modo più esauriente possibile.

### **2.2. Chiarimenti e integrazioni**

*Punto 1. di pag. 4*

Tale punto è di pertinenza dell'A.C. in quanto esso non contiene richieste di chiarimenti rivolte alla ditta.

*Punto 2. di pag. 5*

Per quanto di competenza della ditta, si ribadisce che, con nota prot. n.° 12.24 del 01.03.2024, acquisita al prot. Arta n. 7867 del 01/03/2024, tali tempistiche sono già state indicate. Infatti, come peraltro riportato nel paragrafo denominato "ISPEZIONE ORDINARIA 2024" di pag. 5 della relazione tecnica ARTA, nella predetta nota la ditta comunicava: "*Si stima che la copertura sarà comunque ultimata entro i prossimi dodici mesi.*"

In altre parole, la scadenza per l'esecuzione dell'intervento in questione è da intendersi fissata al 01.03.2025.

*Punto 3 di pag. 6.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto da ARTA, secondo le tempistiche che saranno indicate nel nuovo provvedimento.

*Punto 4 lettera a) di pag. 6.*

Al proposito, si veda quanto riportato al successivo punto 56.

*Punto 5 di pag. 6.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto da ARTA, secondo le tempistiche che saranno indicate nel nuovo provvedimento.

*Punto 6 di pag. 6.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto da ARTA, secondo le tempistiche che saranno indicate nel nuovo provvedimento.

*Punto 7 di pag. 7.*

La ditta provvederà ad inserire, nel proprio software gestionale, un campo in cui descrivere sotto la voce R12 le operazioni unitarie a cui il rifiuto sarà sottoposto, secondo le tempistiche che saranno indicate nel nuovo provvedimento.

*Punto 3 di pag. 10.*

L'azienda accoglie l'osservazione di ARTA circa l'inopportunità di effettuare lavorazioni nelle aree destinate allo stoccaggio. A tal proposito, oltre alle aree già identificate per le specifiche lavorazioni (Area travaso per gli accorpamenti, area di lavaggio, area riduzione volumetrica mediante tritatore e area pressatura, ecc...) è stata individuata un'ulteriore area per effettuare le operazioni di miscelazione in prossimità della nuova area di scarico: è stato pertanto elaborata una nuova Planimetria (cfr. Allegato A. - PLANIMETRIA GENERALE NUOVA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA – Edizione Novembre 2024).

Nella medesima planimetria sono altresì indicate, come richiesto al punto 4.a), le superfici relative a ciascuna area. Per i quantitativi istantanei espressi in tonnellate per ciascuna macro-famiglia, invece, si conferma quanto sin qui indicato e ribadito nella tabella contenuta nell'elaborato sopramenzionato.

*Punto 4 di pag. 10.*

La distinzione tra le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e quelle destinate ai rifiuti in uscita (dopo aver subito almeno una lavorazione) è già effettuata allo stato attuale.

Per quanto concerne il punto 4.b) si chiarisce che l'area destinata al parco serbatoi non sarà utilizzata per altri scopi fino alla realizzazione dei serbatoi stessi.

*Punto 5 di pag. 10.*

Tale condizione è già verificata, come desumibile dalla tabella riportata negli elaborati agli atti (ciascuna area di stoccaggio ospita solo rifiuti pericolosi o non pericolosi).

*Punto 6 di pag. 10.*

In merito alla separazione fisica dei rifiuti stoccati in D15 da quelli stoccati in R13, va preliminarmente evidenziato che la ditta già opera una distinzione visiva mediante l'applicazione, su ciascun collo, di un

cartellino in PVC di colore differente a seconda dell'operazione a cui il collo è destinato (smaltimento o recupero).

L'azienda si rende disponibile ad effettuare, per le sole aree di stoccaggio esterne (Ec1...EcX), la separazione fisica anche tramite barriere mobili, nel rispetto delle aree/volumi autorizzati.

Tale soluzione non è invece praticabile al disotto della tettoia di stoccaggio Tb, in ragione della limitata ampiezza degli spazi: in tali aree, si proseguirà con la distinzione cromatica attraverso la predetta "etichettatura".

*Punto 7 di pag. 10.*

Si veda quanto già espresso al punto 3 precedente.

*Punto 8 di pag. 10.*

In merito alla separazione delle aree si veda quanto indicato al punto 6. La cartellonistica verticale proposta da ARTA sarà adottata secondo le tempistiche stabilite da A.C.

*Punto 9 di pag. 10.*

I rifiuti in ingresso saranno stoccati nelle aree ad essi dedicati secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A.10. I rifiuti trattati saranno invece depositati all'interno delle aree G.6, G.7, G.8 e G.9 secondo quanto già descritto a pag. 49 dell'Elaborato Tecnico Descrittivo agli atti (cfr. ModulisticaAIA\_Generale\_ETD\_A&C\_Edizione 2024).

Non è tuttavia possibile individuare aree distinte per rifiuti destinati a differenti attività, in ragione dell'ampio numero di codici EER in ingresso e delle varie possibilità di trattamento, che non possono essere definite aprioristicamente sugli stessi.

*Punto 10 di pag. 10.*

Qualora la ditta intenda modificare l'utilizzo di un'area, provvederà a porre in atto quanto proposto da ARTA, secondo le tempistiche che saranno indicate nel nuovo provvedimento.

*Punto 11 di pag. 10.*

La ditta già allo stato attuale, provvede a porre in atto quanto prescritto da ARTA.

*Punto 12 di pag. 11.*

Al fine di specificare la capacità massima giornaliera di trattamento per le diverse operazioni eseguite è stata compilata la seguente tabella.

OPERAZIONE	CODIFICA	CAPACITÀ MASSIMA GIORNALIERA (T/G)
Miscelazione	D13	20
	R12	20
Raggruppamento	D13	20
	R12	20
Ricondizionamento	D14	20
	R12	20
Riduzione volumetrica	D13	20
	R12	20
Cernita	D13	10
	R12	10
Compattazione	D13	5
	R12	5
Recupero imballaggi	R3	5
	R4	5

*Punto 13 di pag. 11.*

In riferimento alla richiesta di specificare lo stoccaggio annuo (t/anno), suddiviso in rifiuti pericolosi e non pericolosi, ferma restando la capacità annua complessiva di 6.000 t/a, essa sarà equamente distribuita in 3.000 ton/anno per i rifiuti pericolosi ed in 3.000 per i non pericolosi.

*Punto 14 di pag. 11.*

Di seguito si riporta la tabella che riassume le capacità istantanee per l'operazione R13 e per l'operazione D15 sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi.

<i>Tipologia rifiuti</i>	<i>Operazione</i>	<i>Area</i>	<i>Potenzialità (ton)</i>	<i>Totale (ton)</i>
RNP	R13	Tb0, Tb6 ,Tb7, Ec2, Ec3, Ec4, S1, S2, S3	250	250
RNP	D15	Tb0, Tb6 ,Tb7, Ec2, Ec3, Ec4, S1, S2, S3	250	250
RP	R13	Tb1, Tb2, Tb3, Tb4, Tb5, Ec1, Ec1bis, Ec5, S4, S5 S6	210	210
RP	D15	Tb1, Tb2, Tb3, Tb4, Tb5, Ec1, Ec1bis, Ec5, S4, S5 S6	210	210

*Punto 15 di pag. 12.*

La ditta seguirà le indicazioni dell'Ente sulle tempistiche di stoccaggio per i rifiuti detenuti in stoccaggio, contenute nella Circolare 1121/2019 *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*.

*Punto 16 di pag. 12.*

Riguardo all'osservazione di ARTA, si evidenzia che presso la piattaforma A&C sono già adottate procedure di omologa (cfr. Allegato B. - Scheda Descrittiva Omologa Rifiuto A&C) che consentono di individuare in modo chiaro l'assoggettabilità dei rifiuti in ingresso al D.Lgs 105/15 e, per i rifiuti destinati a smaltimento in discarica, il possesso delle caratteristiche *ab origine* per l'invio a tale destinazione, desumibile dal certificato di analisi ad essi allegato.

Per quanto concerne i rifiuti destinati ad incenerimento, essi sono esclusivamente una porzione dei rifiuti prodotti dai trattamenti effettuati dalla A&C, che la stessa provvede a caratterizzare analiticamente nel rispetto dei parametri richiesti dallo smaltitore finale.

*Punto 17 pag. 12.*

La ditta ritiene accoglibile la proposta di ARTA, limitatamente ai rifiuti destinati allo smaltimento in discarica.

*Punti 18 e 19 di pag. 12.*

La ditta darà piena attuazione a quanto prescritto dall'ARTA in merito all'accettazione dei rifiuti in impianto.

*Punto 20 di pag. 12.*

Facendo seguito a quanto richiesto dall'Ente, la ditta ha predisposto un'apposita tabella che si riporta in allegato al presente documento (Allegato C. – Tabella Operazioni sui Rifiuti).

Per quanto concerne il punto 20.c), saranno rispettati i requisiti per l'ammissibilità in discarica o ad incenerimento, come prescritto da ARTA.

*Punti 21 e 22 di pag. 12.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto da ARTA, secondo le tempistiche che saranno indicate nel nuovo provvedimento.

Per quanto concerne l'accorpamento di rifiuti liquidi nei serbatoi S1....S6, ovviamente la ditta non effettuerà tale operazione fino alla realizzazione del parco serbatoi.

*Punti 23 di pag. 13.*

Si veda quanto affermato al punto precedente.

*Punti 24 di pag. 13.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.



*Punto 25 di pag. 13.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dal ARTA.

*Punto 26 di pag. 13.*

La ditta adotta già modalità di stoccaggio di batterie e accumulatori (codici EER 160601\*, 160602\*, 160606\*, 200133\*, ecc.) secondo quanto prescritto dalla normativa di settore.

*Punti 27 di pag. 14.*

La ditta adotta già modalità di stoccaggio dei RAEE secondo quanto prescritto dalla normativa di settore.

*Punto 28 di pag. 14.*

Si ribadisce quanto indicato ai precedenti punti 22 e 23.


*Punti 29 di pag. 15.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 30 di pag. 15.*

In merito a quanto richiesto da ARTA, va preliminarmente chiarito che la separazione di fase non è prevista per separazione di acqua e olio, bensì essa sarà effettuata, come descritto nell'Allegato B.3 già agli atti, al fine di ottimizzare lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti, in special modo per quelli nei quali si presenta la naturale tendenza alla decantazione per effetto della forza di gravità, con formazione di surnatante e corpo di fondo. Per la corretta gestione del rifiuto, la frazione prevalente in termini di peso rimarrà codificata con il codice che era stato attribuito dal produttore, mentre la frazione minoritaria sarà identificata con codice EER 16 xx xx, riportante lo stato fisico differente rispetto alla frazione prevalente.

A titolo esemplificativo si propone il seguente schema



Al fine di dare evidenza delle operazioni di separazione di fase, la A&C adotterà un apposito registro per la completa tracciabilità dei rifiuti che hanno subito detto trattamento.

*Punto 31 di pag. 15.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA.

*Punto 32 di pag. 16.*

In merito alle sottoclassi di miscelazione si veda quanto indicato ai successivi punti 52. e 53.

*Punto 33 di pag. 17.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto richiamato dall'ARTA, nel rispetto dell'art 187 comma 2 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..

*Punto 34 di pag. 18.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA.

*Punto 35 di pag. 18.*

Al fine di porre in atto quanto prescritto dall'ARTA, la ditta ha individuato i sottogruppi di miscelazione, distinti per tipologia merceologica, come riportati nell'Allegato B.6 aggiornato (cfr. Allegato D. – B.6 Gruppi di Miscelazione dei rifiuti Edizione Novembre 2024), al fine di favorire prioritariamente il loro recupero/riutilizzo.

*Punto 36 di pag. 18.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA.

*Punto 37 di pag. 18.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Tuttavia, si precisa che, non disponendo la ditta di un laboratorio interno allo stabilimento, la verifica della compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da miscelare verrà affidata, di volta in volta, ad un laboratorio esterno di analisi chimiche, in possesso di idonei accreditamenti e certificazioni, che rilascerà alla ditta un'adeguata documentazione analitica.

*Punto 38 di pag. 18.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. In merito alle prove di miscibilità dei rifiuti si veda quanto riportato al punto 37.

*Punto 39 di pag. 18.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Si fa presente, a tal proposito, che è già in uso un registro di miscelazione nel quale viene data evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che contiene i collegamenti alle specifiche Schede di miscelazione. In merito alla compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione si rimanda a quanto descritto al punto 37.

*Punto 40 di pag. 18.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA.

*Punto 41 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA, limitatamente ai rifiuti destinati a smaltimento in discarica.

*Punto 42 di pag. 19.*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Si fa presente che quanto prescritto viene già attuato dall'azienda.

*Punto 43 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA e prescritto dalla normativa vigente.

*Punto 44 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 45 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 46 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 47 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 48 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 49 di pag. 19.*

La ditta provvede, già allo stato attuale, a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA.

*Punto 50 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 51 di pag. 19.*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 52. e 53. di pag. 20*

Come richiesto da ARTA, per la classe E nella tabella seguente si specifica, per ciascun codice della miscela in uscita, quali sono i rifiuti in ingresso che saranno miscelati; inoltre, per le sottoclassi individuate è indicato il destino finale della miscela.

In merito alle motivazioni per cui la proponente non si adegua ai regolamenti End of Waste, si rammenta che lo stabilimento in oggetto è un impianto a servizio della micro-raccolta di rifiuti, attraverso il quale si dà la possibilità a piccoli produttori di conferire i propri rifiuti (spesso per quantità pari a poche decine di chili) presso una piattaforma autorizzata ed attrezzata a riceverli, con il fine di accumularli per realizzare lotti più consistenti che ne giustifichino il successivo avvio presso impianti di smaltimento/recupero finali; tale attività consente una considerevole riduzione dei costi di trasporto e favorisce una corretta gestione dei rifiuti da parte dei micro-produttori.

Le caratteristiche dimensionali dello stabilimento ed i volumi di rifiuti gestiti non rendono economicamente sostenibile l'esecuzione dei processi previsti dalle norme End of Waste; tuttavia, la A&C, come più volte ribadito, applica criteri gestionali che sono sempre rivolti a favorire le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile, conferendo i rifiuti in via preferenziale presso piattaforme autorizzate al recupero degli stessi.

<b>Classe E Rifiuti solidi recuperabili come materia / energia</b>				
<b>Sottoclasse</b>	<b>Codici EER in ingresso alla miscela</b>	<b>Codice EER della miscela in uscita</b>	<b>Tipologia di rifiuti</b>	<b>Destino finale della miscela</b>
I	030105 150103 170201	191207	Legnosi	R12 – R3
II	040221 040222 150109	191208	Tessili	R12 – R3 – D13
III	070213 120105 150102 160119 170203	191204	Plastici	R12 – R3

<b>Classe E Rifiuti solidi recuperabili come materia / energia</b>				
<b>Sottoclasse</b>	<b>Codici EER in ingresso alla miscela</b>	<b>Codice EER della miscela in uscita</b>	<b>Tipologia di rifiuti</b>	<b>Destino finale della miscela</b>
IV	090107 090108	190203	Carta speciale	R12 – R3
V	120101 120102	190202	Polveri ferrose	R12 – R4
VI	120103 120104	190203	Polveri non ferrose	R12 – R4
VII	150101 150105 150106	191201	Carta e cartone	R12 – R3
VIII	150104 160117 170405 170407	191202	Metalli ferrosi	R12 – R4
IX	150107 160120 170202	191205	Vetro	R12 – R3
X	160118 170401 170402 170403 170404 170406 170407	190203	Altri metalli	R12 – R4

*Punto 54. di pag. 20*

Si prende atto di quanto indicato da ARTA.

*Punto 55. di pag. 21*

In considerazione della provenienza dei filtri dell'olio aventi codice 160107\* da servizi di micro-raccolta, con attribuzione di classi di pericolo diverse eseguita spesso in via cautelativa, si richiede di poter effettuare la miscelazione in deroga non in via eccezionale, considerato che la natura dei suddetti rifiuti è sostanzialmente identica: in tal senso si parla di miscelazione a causa della diversità “teorica” delle classi di pericolo indicate, mentre in realtà si tratta di rifiuti con medesime caratteristiche merceologiche.

*Punto 56. di pag. 21*

Come ripetutamente ribadito, ad oggi l'A&C non effettua alcuna miscelazione di rifiuti liquidi, non avendo realizzato il parco serbatoi autorizzato con AIA n. DPC026/90 del 02.04.2021. Qualora la ditta intenderà attivare la miscelazione (sia in deroga, sia non in deroga) dei rifiuti liquidi, saranno puntualmente osservate le prescrizioni propedeutiche all'attivazione di tale sezione impiantistica indicate nella Determina sopracitata e come aggiornate nella più recente Determinazione n. DPC026/203 del 13.09.2023 e nella nota ARTA prot. n. 15104 del 22.04.2024, ivi inclusa l'introduzione di un miscelatore di circa 1.000 litri dotato di sistemi di controllo dei parametri temperatura e pressione e di allarme.

*Punti 57 e 58. di pag. 22*

Su tali aspetti ARTA ha comunicato di aver preso atto di quanto dichiarato dalla proponente A&C.

*Punto 59. di pag. 25*

Si concorda con quanto osservato da ARTA.

*Punto 60. di pag. 26*

Su tale aspetto ARTA ha comunicato di aver preso atto di quanto dichiarato dalla proponente A&C.

*Punto 61. di pag. 27*

Oltre a quanto indicato in precedenza, si rimanda ai punti 12., 14., 53. e 62. della presente relazione.

*Punto 62. di pag. 27*

In merito all'osservazione di ARTA si ritiene utile precisare che tutti i rifiuti in ingresso all'impianto sono inizialmente gestiti, così come lo saranno in futuro, mediante operazioni D15 o R13. Da ciò discende che le successive fasi di trattamento (codificate con le operazioni D14, D13 o R12, R5 ed R4) sono eventualmente effettuate, se tecnicamente funzionali al successivo recupero o smaltimento ed economicamente sostenibili, su rifiuti che sono entrati in impianto e preliminarmente sottoposti ad una operazione di deposito. In altre parole, considerando lo schema di cui all'*Allegato B.2 Flow-sheet dei processi di lavorazione - Edizione 2024* già presentato, non è possibile avviare rifiuti direttamente ad altre operazioni di recupero, se non prima transitati per lo deposito preliminare o la messa in riserva.

Tale limite definisce in maniera "univoca" il dato di INPUT del bilancio di massa dei rifiuti gestiti, che in OUTPUT non potrà che avere, tutt'al più, la stessa quantità in uscita dall'impianto, a meno di eventuali giacenze, che comunque costituiscono una frazione residuale, anche considerati i tempi massimi di detenzione dei rifiuti in impianto.

Pertanto, la potenzialità complessiva indicata pari a 6000 t/a è evidentemente il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso potenzialmente gestiti in un anno, che potranno subire una o più operazioni di trattamento o pretrattamento, oltre al mero stoccaggio. Alla luce di quanto esposto, si ritiene non corretto indicare potenzialità parzializzate per ciascuna attività, come se la potenzialità totale dell'impianto fosse la somma delle singole operazioni, visto che alcuni rifiuti potranno essere assoggettati a più lavorazioni.

*Punto 63. di pag. 27*

La A&C si dichiara pienamente disponibile a trasmettere il registro di miscelazione secondo le tempistiche che saranno stabilite dall'Autorità Competente.

*Punto 64. di pag. 28*

In riferimento a tale punto, si rimanda a quanto già indicato al punto 56.

*Punto 65. di pag. 28*

In riferimento a tale punto, si rimanda a quanto già indicato al punto 56.

*Punto 66. di pag. 28*

Accogliendo l'osservazione di ARTA, come già indicato al *punto 3 di pag. 10*, la A&C ha individuato un'area specifica per l'esecuzione delle operazioni di miscelazione, in maniera da distinguere in maniera univoca le aree di trattamento da quelle di stoccaggio.

*Punto 67. di pag. 28*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA.

*Punto 68. di pag. 29*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA, limitatamente ai rifiuti destinati a smaltimento in discarica.

*Punto 69. di pag. 29*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Si fa presente che quanto prescritto viene già attuato dall'azienda.

*Punto 70. di pag. 29*

In merito al punto qui richiamato, si evidenzia che lo schema indicato a pag. 23 *dell'Allegato B.3 Descrizione fasi e Relazione tecnica - Edizione 2024* è riferito ad operazioni di riduzione volumetrica, in merito alle quali l'azienda ha richiesto, con la modifica proposta e già valutata positivamente in sede di screening VIA, di poter effettuare operazioni di miscelazione, anche in deroga, dei rifiuti esitanti dalle operazioni di triturazione. Essi saranno dunque rifiuti a cui verrà associato un codice 19 12 xx dopo la triturazione, sui quali la ditta A&C chiede di poter eseguire anche la miscelazione, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle procedure e prescrizioni già definite per le operazioni di miscelazione dei rifiuti in ingresso.

*Punto 71. di pag. 30*

In riferimento a tale aspetto, con nota prot. 112.24 del 6.11.2024 è stato trasmesso quanto richiesto da ARTA ABRUZZO a seguito dell'ispezione integrata ambientale effettuata presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 29-decies c. 3, ovvero gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee eseguito con frequenza semestrale per un intero anno, sulla rete piezometrica esistente in impianto (cfr. Allegato E. – Esiti Monitoraggio annuale Piezometri).

*Punto 72. di pag. 32*

I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi saranno dotati di doppia parete, mentre i contenitori di minore capacità saranno preferibilmente stoccati in aree coperte (tettoia Tb), dotate di bacino di raccolta per eventuali rotture o sversamenti. L'azienda, inoltre, adotterà tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari per escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque.

*Punto 73. di pag. 32*

La ditta provvederà a porre in atto quanto indicato dall'ARTA, per quanto possibile. Si fa presente che quanto suggerito viene già sostanzialmente attuato o lo sarà in futuro (vedi, ad esempio, realizzazione delle coperture e cordolatura delle aree EC1, EC1bis ed Ec5) secondo le tempistiche già comunicate.

*Punto 74. e 75. di pag. 32*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Si fa presente che quanto prescritto viene già attuato o previsto dall'azienda.

*Punto 76. di pag. 32*

La ditta A&C ha già inserito da anni nel proprio sistema integrato di gestione per la qualità e l'ambiente (SGQA) specifiche procedure di verifica periodica dell'impermeabilizzazione dei piazzali, con registrazione dei controlli effettuati, finalizzate al mantenimento della piena funzionalità degli stessi. Tale verifica è stata altresì richiamata anche nel PMC allegato alla istanza di variante dell'AIA (cfr. al proposito l'elaborato denominato ModulisticaAIA\_Generale\_ETD\_A&C\_Edizione 2024, SEZIONE L - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, parte L.6. Manutenzione e calibrazione, Tabella L.6.2 Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti principali o parti di esso)

*Punto 77. di pag. 32*

La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Si fa presente che quanto prescritto viene già attuato o previsto dall'azienda.

*Punto 78. di pag. 32*



La ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall'ARTA. Si fa presente che quanto prescritto viene già attuato o previsto dall'azienda.

*Punto 79. di pag. 32*

Si veda al proposito quanto indicato al precedente punto 76.

*Punto 80. di pag. 36*

Su tale aspetto ARTA ha comunicato di ritenere il QRE proposto dalla A&C conforme alle disposizioni normative. Si fa presente che quanto prescritto viene già attuato o previsto dall'azienda.

*Punto 81. di pag. 36*

Con riferimento alle emissioni odorigene si evidenzia che la A&C, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 6 della Determinazione AIA n. DPC026/90 del 02.04.2021 e s.m.i., ha attuato il proprio PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI, mediante specifica Procedura PRO 28 08, in accordo con quanto previsto dalla Delibera n. 38/2018 del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente recante: "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" e tenuto conto delle indicazioni riportate nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e in particolare nelle BATc n. 10 – 12 – 13 – 14.

Alla luce della richiesta di ARTA, si evidenzia che pur rientrando l'attività di A&C nella Tabella 1 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.L.gs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" di cui al Decreto MASE n. 309/2023, le varianti proposte, a parere della scrivente, non determinano una modifica peggiorativa delle emissioni odorigene. Infatti, sebbene tra i nuovi codici EER proposti vi siano rifiuti con potenziale impatto odorigeno, essi non sono affatto diversi dai numerosi codici (in particolare solventi e vernici, oltre che fanghi provenienti da trattamenti chimico fisici) già presenti in autorizzazione e già correttamente gestiti senza emissioni di molestie olfattive, come testimoniato dall'assenza di pregresse segnalazioni fino ad oggi.

Le modalità gestionali già attuate presso la piattaforma, che prevedono la movimentazione dei rifiuti con potenziale impatto odorigeno in colli chiusi a tenuta, nonché le azioni correttive e preventive adottate nel Piano di Gestione degli Odori, che saranno estese anche ai rifiuti di nuova introduzione, unitamente alla mancanza di incrementi delle potenzialità complessive, consentono di ritenere le modifiche proposte non peggiorative delle condizioni attuali.

In riferimento alla valutazione delle emissioni odorigene, dalla lettura della Tabella 2 del Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, a parere della scrivente trova applicazione quanto indicato al punto 2) di pag. 6 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.L.gs. 152/2006 in materia di

emissioni odorigene di impianti e attività”, per cui l’adempimento del gestore può limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una relazione di ricognizione contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo; in tal senso il vigente Piano di Gestione degli Odori sopra menzionato, che si riallega per la finalità richiamata (Allegato F. – Piano di Gestione degli Odori), contiene gli elementi utili alla predetta valutazione.

*Punto 82. di pag. 36*

Su tale aspetto ARTA ha comunicato di accogliere la richiesta della A&C. La ditta provvederà ad eseguire il collaudo acustico nella configurazione post-operam, nel rispetto delle tempistiche che saranno indicate dall’Autorità Competente nel nuovo Provvedimento di autorizzazione.

*Punto 83. di pag. 37*

Nell’eventualità che si verifichino condizioni diverse dal normale esercizio, la ditta provvederà a porre in atto quanto prescritto dall’ARTA, nel rispetto delle tempistiche che saranno indicate dall’Autorità Competente nel nuovo Provvedimento di autorizzazione.

*Punto 84., 85., 86. e 87 di pag. 37*

In merito alle comunicazioni previste in caso di malfunzionamento degli impianti, la ditta provvederà ad effettuare quanto prescritto dall’ARTA.

*Punto 88., 89. e 90. di pag. 37*

In caso di dismissione dell’attività il Gestore effettuerà le comunicazioni ed attiverà le procedure previste dalle norme nazionali e regionali, come ricordato da ARTA.

### **3. CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA ASL di PESCARA IN OCCASIONE DELLA CdS**

#### **3.1. Richiesta di integrazioni della ASL di Pescara**

In sede di conferenza dei Servizi i dirigenti medici della ASL competente per territorio hanno formulato alcune richieste di integrazione/precisazioni, nel seguito riassunte:

- Applicazione del Decreto Direttoriale del MASE nr. 309 del 28.06.2023 per le emissioni odorigene,
- Rispetto degli adempimenti previsti in riferimento all'impatto acustico,
- Messa a disposizione delle schede dati di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati durante le attività, aggiornate a quanto dettato dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006-REACH così come modificato dal Regolamento UE n. 2020/878\*,
- In riferimento agli scarichi idrici, chiarimenti sul corpo recettore in cui vengono scaricate le acque raccolte nella linea "acque bianche" comunale.

#### **3.2. Chiarimenti e integrazioni**

Con riferimento all'applicazione del Decreto Direttoriale del MASE nr. 309 del 28.06.2023 per le emissioni odorigene, si veda quanto già osservato al punto 81.

Per quanto concerne il rispetto degli adempimenti relativi all'impatto acustico, si conferma quanto indicato al punto 82.

In merito alle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati durante l'esercizio delle attività si precisa che presso la A&C. S.r.l. sono utilizzati esclusivamente i seguenti prodotti:

- Gasolio per trazione dei carrelli elevatori,
- Benzina Senza piombo, per alimentazione della spazzatrice industriale,
- Detergente alcalino utilizzato nell'impianto di lavaggio fusti/bidoni.

Alla presente si allegano le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate aggiornate a quanto dettato dal Regolamento (CE) n. 1907/2006-REACH, così come modificato dal Regolamento UE n. 2020/878 (cfr. Allegato G. - Schede di Sicurezza delle Materie Prime).

Con riferimento al corpo recettore in cui vengono scaricate le acque meteoriche eccedenti le prime piogge e quelle provenienti dalle coperture (cd. acque bianche), la A&C è stata autorizzata all'allaccio al collettore pubblico presente lungo la viabilità che costeggia l'insediamento mediante Autorizzazione n. 24 del 19.09.2018, rilasciata dal Responsabile del *Servizio 8° - Lavori Pubblici* del Comune di Cepagatti.